



**PROGETTO
SALUTE**

Progetto Salute s.r.l.
Via Milano, 118 - 38122 Trento
tel. 0461 912765
Fax 0461 913793
C.F. e P.IVA 01214730226

Dir. San. Dott. A. De Santa
Cap. Soc Euro 26.000 i.v.
Reg. Trib. Trento 12638/17
C.C.I.A.A. Trento 123191



info@prosalute.net
www.prosalute.net

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26
integrato D.Lgs. 106/09

**LAVORI IN APPALTO:
ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA**

**SCUOLA PRIMARIA "S. ALESSANDRO"
VIA S. ALESSANDRO, 11 – 38066 RIVA DEL GARDA (TN)**

DITTA COMMITTENTE

COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO



Data prima emissione: 24 marzo 2014

Aggiornamento: 11 maggio 2015

Aggiornamento:

INDICE

1. Premessa e vidimazione.....	3
2. Tipologia del servizio e programmazione dell'attività svolta dalla ditta appaltatrice all'interno della Scuola primaria "S. Alessandro".	4
3. Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto	5
4. Informazioni specifiche sui rischi che l'impresa appaltatrice introduce negli ambienti di lavoro	7
5. Valutazione rischi interferenziali	8
6. Costi per la sicurezza	10
Allegato I	11

1. Premessa e vidimazione

Questo documento contiene la valutazione dei rischi interferenziali relativi all'affidamento in appalto delle attività connesse alla gestione della mensa scolastica della Scuola primaria "S. Alessandro".

Con la stipula del contratto l'impresa appaltatrice si assume la piena e intera responsabilità tecnica ed amministrativa per l'esecuzione del lavoro.

Il presente DUVRI è stato redatto a seguito di quanto emerso in occasione del sopralluogo effettuato il giorno 13 marzo 2014 presso la mensa scolastica della Scuola primaria "S. Alessandro" e dell'incontro tenutosi presso la ditta appaltatrice il 13 settembre 2013.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 26 comma 3.ter del D. Lgs. 81/08, che specifica gli obblighi previsti nei casi in cui il datore di lavoro del luogo ove si svolgono le attività oggetto dell'appalto sia diverso dal committente, si è deciso di coinvolgere alla stesura del presente DUVRI anche il Dirigente Scolastico della Scuola primaria "S. Alessandro" in qualità di occupante dell'edificio oggetto dell'attività appaltata e soggetto fortemente interessato ai possibili rischi di interferenza.

La firma in calce alla presente pagina impegna il committente, l'impresa appaltatrice ed il datore di lavoro del luogo ove si svolgono le attività oggetto dell'appalto, ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti l'appalto ed in particolare il coordinamento e la cooperazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze attraverso l'informazione reciproca e la piena applicazione di quanto riportato nel presente documento.

Committente:


Comunità Alto Garda e Ledro


Il Presidente
Salvador Valandro


(firma)


Datore di lavoro del luogo ove si svolgono le attività
oggetto dell'appalto:

**Dirigente Scolastico della Scuola primaria "S.
Alessandro"**

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Kral


(firma)


Data

25 MAG. 2015

2. Tipologia del servizio e programmazione dell'attività svolta dalla ditta appaltatrice all'interno della Scuola primaria "S. Alessandro".

SERVIZIO	GIORNO	ORARIO
Pasto trasportato e mensa	dal Martedì al Giovedì	11.30-16.00

Descrizione del servizio

Il servizio prevede l'arrivo del trasportatore per la consegna delle casse termiche contenenti i pasti precedentemente preparati presso i centri di cottura limitrofi.

Lo stesso trasportatore provvederà successivamente al ritiro delle casse termiche.

In alcuni casi il locale preparazione pasti è provvisto di cuocipasta (elettrico o a gas) per la cottura dei primi piatti.

Distribuzione del pasto

Il cibo viene disposto dal personale della ditta appaltatrice su degli appositi carrelli (carrelli di servizio), oppure viene conservato, nel caso di mensa con più turni, in appositi carrelli caldi che servono a mantenere la temperatura.

I carrelli sono posizionati a distanza di sicurezza dai bambini e dal personale scolastico presente nel refettorio.

Le addette alla mensa impiattano e servono i bambini che nel frattempo rimangono seduti a tavola.

Terminato il pasto, le addette procedono a sgomberare i tavoli da piatti sporchi, avanzi ecc.

Il corpo docenti si assicura, in ogni caso, che l'uscita dei bambini avvenga in modo ordinato e a debita distanza da carrelli di servizio, carrelli caldi e dal locale lavaggio ecc.

Eventuali rifiuti o avanzi vengono gettati dal personale della ditta appaltatrice in appositi contenitori situati in zone a loro esclusivo accesso e svuotati alla fine del turno.

3. Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto

La mensa della Scuola primaria "S. Alessandro" è situata al piano seminterrato dell'edificio e si compone di: sala refettorio, zona lavaggio e preparazione pasti (con carrelli caldi) e spogliatoi.

L'addetto al trasporto pasti carica le casse termiche sull'ascensore e il personale della ditta appaltatrice provvede al loro ritiro.

L'alimentazione delle attrezzature presenti è elettrica. Il quadro elettrico è facilmente raggiungibile dal personale della ditta appaltatrice.

In riferimento all'affidamento dei lavori da eseguire all'interno della mensa scolastica della Scuola primaria "S. Alessandro" si comunicano di seguito i rischi esistenti sui luoghi di lavoro dove saranno svolti i lavori contrattualmente convenuti e le principali misure di prevenzione e protezione previste:

<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>
Ambienti/passaggi/cortili esterni:	<p>Nei cortili e nei piazzali possono essere presenti automezzi. Per l'accesso a piedi si segnala che negli attraversamenti i pedoni dovranno prestare attenzione ai mezzi.</p> <p>Per l'accesso con veicoli si segnala che gli automezzi sono invitati a circolare su tutta l'area privata a velocità ridotta (cosiddetta a passo d'uomo) prestando particolare prudenza in passaggi con scarsa visibilità ed in caso di manovre in retromarcia saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare investimento e schiacciamento di pedoni.</p> <p>L'ente proprietario dell'immobile si assicurerà di rendere praticabili le pertinenze esterne all'edificio in caso di ghiaccio, foglie o altri fattori che le possano rendere scivolose.</p>
Ambienti/luoghi/spazi/posti di lavoro	Dovrà essere posta attenzione a eventuali superfici scivolose in particolare ai pavimenti bagnati durante le attività di pulizia dell'istituto. Sarà sempre segnalata con specifico cartello la presenza di pavimento reso scivoloso.
Scale	Le scale sono dotate di bocciardatura o striscia antiscivolo. Percorrere le scale con prudenza, ricorrendo al corrimano.
Porte e/ o pareti vetrate	<p>Le porte interne realizzate in vetro o altro materiale trasparente hanno un segno indicativo all'altezza degli occhi e devono essere realizzate con materiali di sicurezza o comunque devono essere protette contro lo sfondamento.</p> <p>Le pareti vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono costituite da materiali di sicurezza in modo tale che i lavoratori non possono rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi</p>
Rischi dovuti alla presenza di attrezzature (cuocipasta a elettrico, lavastoviglie, ecc).	Tutte le attrezzature risultano marchiate CE e sono sottoposte a regolare manutenzione. Qualora se ne verificasse il malfunzionamento è necessario cessarne l'utilizzo e segnalare il guasto. È fatto divieto di utilizzare le attrezzature per uno scopo diverso da quello previsto.
Rischi dovuti alla presenza di attrezzature e/o macchine utensili in aule e/o laboratori	Ove sono presenti attrezzature e/o macchine dell'istituto scolastico è vietato utilizzarle, senza autorizzazione (utensili portatili, scale, ecc.).
Rischi di natura elettrica connessa alle gestione dell'intero impianto elettrico a servizio dell'istituto scolastico	E' presente dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e <u>sarà responsabilità dell'Ente Proprietario della struttura quella di verificare che siano effettuati periodici controlli di manutenzione</u>

SCUOLA PRIMARIA "S. ALESSANDRO"

	<u>nonché le verifiche periodiche da parte di Organismo Abilitato ai sensi del DPR 462/01</u>
Reti ed apparecchi distrib./utilizz. Gas	E' presente dichiarazione di conformità dell'impianto di aduzione del gas e <u>sarà responsabilità dell'Ente Proprietario della struttura quella di verificare che siano effettuati periodici controlli di manutenzione.</u>
Presenza di ascensore/montacarichi	L'impianto è collaudato e <u>sarà responsabilità dell'Ente Proprietario della struttura quella di verificare che siano effettuati periodici controlli di manutenzione semestrale eseguita da personale abilitato e verifica periodica biennale di sicurezza eseguita da Organismo di Certificazione Notificato.</u> E' segnalato il divieto di utilizzare l'ascensore in caso d'incendio o altra emergenza.
Rischio di incendio complessivo dell'edificio	La specifica valutazione del rischio d'incendio svolta dal dirigente scolastico dell'istituto ed effettuata ai sensi del DM 10/03/98, ha consentito di classificare il rischio complessivo al livello medio. <u>L' Ente Proprietario della struttura verificherà che siano effettuate fatte periodicamente le verifiche ed i controlli sulle attrezzature di rilevazione ed estinzione incendio.</u> Ciascun refettorio è provvisto di uscite di sicurezza, planimetria indicante le principale vie di esodo e i mezzi estinguenti più vicini.

SI SEGNALE CHE EVENTUALI VARIAZIONI ALLA NORMA, CHE POTESSE AVERE IMPLICAZIONI SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL PERSONALE, SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE (ANCHE VERBALMENTE O TELEFONICAMENTE) DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATRICE, AL FINE DI CONCORDARE ED ATTUARE ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE VOLTE AD ELIMINARE I RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO. COME NOTO, LA NORMATIVA VIGENTE, NON PREVEDE L'OBBLIGO PER IL COMMITTENTE DI PROMUOVERE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO PER I RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO.

4. Informazioni specifiche sui rischi che l'impresa appaltatrice introduce negli ambienti di lavoro

I rischi specifici connessi alle attività svolte dalla ditta appaltatrice sono riferiti a:

<u>FATTORE DI RISCHIO</u>	<u>PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>
Attività di consegna/ritiro delle casse termiche con possibile ingombro di aree di transito.	L'attività di carico/scarico avverrà in orari in cui sia garantito il minor affollamento possibile, sia delle aree esterne che interne.
Attività di lavaggio e bagnatura pavimenti durante la fase di pulizia dei locali Sversamento accidentale di liquidi (oli o altro).	Rischio di scivolamento: effettuare la pulizia dei locali di pertinenza (cucina e spazi di accesso alla stessa) possibilmente in zone non occupate da altro personale e apponendo il cartello "Attenzione pavimenti bagnati"
Rischi di natura fisica per la presenza temporanea di scarti di lavorazione appuntiti o taglienti (rifiuti/frammenti di bicchieri in vetro).	Gli scarti di lavorazione appuntiti o taglienti saranno immediatamente raccolti e gettati negli appositi contenitori posti in luoghi non raggiungibili dal personale scolastico o dall'utenza scolastica. Detti contenitori dovranno essere mantenuti chiusi.
Rischi di contatto con attrezzature e cibi a temperature elevate.	Locali interessati dalla presenza di attrezzature e cibi a temperature elevate sono interdetti ai non addetti ai lavori. Carrelli caldi (se presenti) e carrelli di servizio saranno posizionati a distanza dal personale scolastico/utenza scolastica. In nessun caso le casse termiche, piene o vuote, dovranno essere lasciate incustodite in aree accessibili dall'utenza scolastica o dal personale scolastico.

5. Valutazione rischi interferenziali

Sulla base di un confronto tra i rischi introdotti dalla ditta appaltatrice e quelli esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto sono stati individuati i possibili rischi interferenziali di seguito elencati a fronte dei quali sono state individuate specifiche attività di cooperazione e coordinamento tali da assicurare l'adozione di misure di prevenzione e protezione al fine di eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

RISCHIO INTERFERENZIALE	MISURE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Pulizia pavimenti locali mensa scolastica.	Le pulizie dei pavimenti devono essere programmate in orari della giornata ove vi è una minor presenza di persone all'interno dell'istituto scolastico. Sarà sempre segnalata con specifico cartello la presenza di pavimento bagnato e reso scivoloso. La segnalazione di pavimento scivoloso dovrà essere prevista anche in caso di accidentale sversamento di olio o altro.
Operazioni di carico/scarico casse termiche.	Laddove fosse presente un ingresso indipendente ai locali della sala mensa si dovrà utilizzare esclusivamente questo accesso. In caso contrario si dovrà programmare le consegne in orari della giornata ove siano ridotte le possibilità di interferenza <u>con l'utenza scolastica e il personale scolastico</u> (es.: prima, dopo o durante le lezioni scolastiche escludendo le pause ricreative e di gioco dei bambini). E' preferibile che gli automezzi (se previsti) non accedano ai cortili/piazzali dell'istituto scolastico e laddove necessario gli automezzi dovranno circolare a velocità ridotta (cosiddetta a passo d'uomo) prestando particolare prudenza in passaggi con scarsa visibilità ed in caso di manovre in retromarcia saranno adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare investimento e schiacciamento di pedoni (secondo operatore a terra che effettua segnalazioni). Durante le operazioni di carico/scarico il veicolo deve essere spento, con marcia inserita e freno a mano tirato. I carichi consegnati dovranno essere conservati in aree il cui accesso è consentito al personale addetto.
Presenza di carrelli di servizio.	Posizionare i carrelli in maniera tale da - non ostacolare le vie di transito e di fuga - non essere urtate accidentalmente dall'utenza scolastica/personale scolastico Evitarne il sovraccarico per scongiurare il pericolo di rovesciamento degli stessi e del loro contenuto. Verificare la tenuta dei carrelli e segnalare prontamente eventuali danni o malfunzionamenti.
Accesso di genitori e/o terzi (personale scolastico) ai locali della mensa scolastica.	Preferibilmente non deve essere acconsentito l'accesso di genitori e/o terzi ai locali della mensa scolastica. Eventuali colloqui (es.: segnalazioni di genitori per eventuali allergie alimentari, ecc.) dovranno essere programmati prima dell'inizio attività di ristorazione.
Gestione di una situazione di emergenza all'interno dell'istituto scolastico.	La ditta appaltatrice dovrà segnalare immediatamente eventuali situazioni di emergenza che dovessero crearsi all'interno dei locali della mensa scolastica per consentire all'istituto di avviare le procedure di emergenza previste. In caso di emergenza l'evacuazione viene chiamata a voce dal personale interno appositamente addestrato oppure viene attivato il segnale acustico di evacuazione. In tali casi il personale dell'impresa appaltatrice dovrà: - interrompere i lavori, dopo aver messo in condizioni di

SCUOLA PRIMARIA "S. ALESSANDRO"

	<p>sicurezza le attrezzature in uso (es.: chiusura gas, spegnimento macchine/attrezzature, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none">- attenersi scrupolosamente alle direttive del dirigente scolastico e degli addetti alle emergenze della scuola ed aggregarsi al personale interno per raggiungere le zone esterne di raduno (punto di raccolta);- non utilizzare gli ascensori/montacarichi;- usare solo le porte identificate come uscita di emergenza;- consultare comunque la segnaletica affissa nei vari punti della scuola, per l'identificazione delle vie d'esodo e dei mezzi di estinzione presenti.
<p><u>Le aree riservate alla ditta appaltatrice (cucina, zona lavaggio, deposito derrate e detersivi, spogliatoi) dovranno avere il cartello che ne vieta l'accesso ai non addetti ai lavori.</u></p>	
<p><u>NOTA GENERALE: QUALORA GLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE TROVASSERO SITUAZIONI ANOMALE O PALESEMENTE PERICOLOSE (QUADRI ELETTRICI APERTI, VETRI O PARAPETTI LESIONATI, DIFFICOLTA' AD ACCEDERE O A ABBANDONARE LOCALI, PERDITE D'ACQUA, ODORE DI GAS ECC) DOVRANNO ASTENERSI DAL COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE E DOVRANNO AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL RESPONSABILE DELL'ISTITUTO.</u></p>	

6. Costi per la sicurezza

In riferimento all'affidamento dei lavori da eseguire all'interno della mensa della **Scuola primaria "S. Alessandro"** non si evidenziano i costi della sicurezza per evitare i rischi interferenziali tra committente e la ditta appaltatrice.

ASSENZA COSTI PER RISCHI INTERFERENZIALI

ELENCO COSTI PER RISCHI INTERFERENZIALI:

Elemento	Descrizione	Costo (€)
Recinzioni		
Segnaletica		
Misure organizzative		
Altro:		
Altro:		
Altro:		
Altro:		
Altro:		

Allegato I

Art. 26. D.Lg.s 81/08 coordinato con il D. Lgs 3/8/2009 n. 106 e s.m.i.

L'articolo di seguito riportato è aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dalla legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del D. L. n. 69/2013 e dalla legge 9/8/2013 n. 99 di conversione del D. L. n. 76/2013).

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento *di lavori, servizi e forniture* all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo*:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, *ai servizi e alle forniture* da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione

dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

(così come sostituito dalla legge di conversione 9/8/2013 n. 98 del D. L. 21/6/2013 n. 69)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

(così come sostituito dalla legge di conversione 9/8/2013 n. 98 del D. L. 21/6/2013 n. 69)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile *i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.